SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 92-A

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE e TESORO)

(RELATORE PIZZOL)

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli
da parte del comune di Scafati

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE e CIMINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

(Demanio e patrimonio - Ministero finanze)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il disegno di legge al vostro esame si stabilisce il trasferimento dell'edificio vanvitelliano situato nel territorio del comune di Scafati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato al comune stesso, mediante trattativa privata e al prezzo che sarà fissato dall'Ufficio tecnico erariale.

Si tratta di un edificio di valore artistico e storico, che merita di essere valorizzato e prima di tutto conservato, mentre già attualmente necessita di lavori di restauro. La sua utilizzazione da parte dell'Amministrazione dei monopoli è cessata da tempo, per cui non vi sono ostacoli al trasferimento, richiesto all'unanimità dal Consiglio comunale di Scafati, che interpreta con questa richiesta i sentimenti della popolazione.

Non mi resta quindi che raccomandarvi l'approvazione del disegno di legge, dietro mandato conferitomi all'unanimità dalla Commissione finanze e tesoro.

PIZZOL, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

3 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è obbligata a cedere in proprietà, mediante trattativa privata, al comune di Scafati l'edificio vanvitelliano sito in Via P. Vitiello di Scafati.

2. Il prezzo dell'immobile verrà fissato dall'Ufficio tecnico erariale secondo i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni. La destinazione dell'immobile è vincolata a fini di pubblica utilità.

Art. 2.

1. Il comune di Scafati è autorizzato ad effettuare il pagamento del corrispettivo dell'immobile, di cui all'articolo 1, nell'arco di dieci anni, qualora in via alternativa la Cassa depositi e prestiti non sia nella possibilità di concedere, anche in deroga al contingentamento previsto per l'erogazione di crediti agli enti locali, un proprio mutuo per l'acquisto di tale immobile.